

STATUTO ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO (EX ART. 148 TUIR)

Statuto dell'Associazione IREP

ISTITUTO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E L'EDUCAZIONE PERMANENTE

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione culturale senza scopo di lucro denominata IREP (Istituto per la ricerca scientifica e l'Educazione permanente). Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Rho (MI), via Sanzio 2 .

Art. 3 – Scopi

L'Associazione ha per scopo l'utilizzo ottimale di tutte le risorse educative e formative attraverso l'integrazione delle istituzioni e delle agenzie allo scopo preposte, in relazione con le realtà del territorio ed il mondo del lavoro.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

1. Favorire l'esercizio delle funzioni assegnate alle Province ed ai Comuni dal D.L. 112/98 e l'applicazione della Legge Regionale n° 1/2000 in materia di orientamento scolastico e professionale;
2. sostenere lo sviluppo dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, concordando compiti, funzioni e organizzazione di azioni di supporto e consulenza per gli Istituti scolastici;
3. promuovere e sviluppare attività di educazione permanente finalizzate all'aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado dei comuni associati, a partire dalla scuola dell'infanzia e dalla scuola primaria, anche in cooperazione con altri organismi pubblici e privati;
4. ricercare e favorire intese tra gli EELL, le singole scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado a partire dalla scuola primaria, i Centri per la Formazione Professionale (CFP) per la soluzione di problemi relativi alle tematiche connesse al fenomeno della dispersione scolastica, con particolare attenzione alle fasce d'utenza più svantaggiata, quali i soggetti a rischio di emarginazione sociale, gli studenti stranieri e gli studenti Diversamente Abili (D.A);
5. favorire presso gli Enti, le Istituzioni e l'utenza iniziative finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze, oltre che al riconoscimento delle buone pratiche: organizzative, programmatiche e didattiche esperite sul territorio;

6. gestire attività di educazione permanente finalizzata all'aggiornamento professionale di operatori dei settori industriale, commerciale, artigianale e dei servizi pubblico e privato. Stimolare lo sviluppo ed eventualmente coordinare attività di specializzazione post-diploma in forme non previste dai curricula istituzionali della scuola secondaria superiore;
7. promuovere il raccordo con CTP/CFP per lo sviluppo di attività di istruzione e formazione rivolte a fasce di popolazione con basso livello di scolarità e scarse opportunità di adeguato inserimento nel mondo del lavoro;
8. sostenere la progettazione e la produzione di sistemi multimediali per la didattica e relative piattaforme hardware;
9. promuovere lo sviluppo di attività congiunte tra imprese, amministrazioni di Enti Locali, Istituti scolastici superiori ed altri enti di ricerca nell'ambito di progetti di formazione e/o ricerca scientifica;
10. gestire stage presso le industrie per gli studenti non diplomati dell'istruzione secondaria superiore;
11. svolgere attività di consulenza, supporto e ricerca per gli Enti Locali, le imprese pubbliche e private sulle tematiche relative alla formazione, all'educazione e all'istruzione .

Art. 4 – Soci

Sono soci dell'Associazione i Soci Ordinari e quelli Onorari.

Sono soci **Ordinari** dell'Associazione gli Enti pubblici e privati, le Istituzioni, le Aziende nonché privati cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che condividano le finalità dell'Associazione e che vi partecipano con contributo stabilito dall'Assemblea dei soci;

Sono soci **Onorari**, gli Istituti secondari di primo grado dei Comuni associati, quelli secondari di secondo grado di Arese e Rho, il Centro Territoriale per l'Educazione Permanente di Rho (CTP) ed i Centri di formazione professionale (CFP) del distretto di Rho, previa formale richiesta di adesione approvata dagli organi di istituto competenti. Essi non hanno alcun obbligo economico nei confronti dell'Associazione, essendo tenuti a fornire esclusivamente prestazioni di opera scientifica ed avendo la facoltà di mettere a disposizione dell'Associazione spazi, mezzi, personale esecutivo.

La domanda di Associazione deve essere inoltrata, in forma scritta, al Consiglio Direttivo dell'Associazione che dovrà sottoporla all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

L'appartenenza all'Associazione ha pertanto carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione. È espressamente esclusa possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione. I soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. La

qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell'Associazione e che non sia in regola con il versamento della quota associativa. Le quote associative non sono né trasmissibili, né rivalutabili. Le quote versate da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsate.

Tutti i soci nell'ambito dei programmi dell'Associazione e delle disponibilità esistenti, hanno diritto ad utilizzare i servizi forniti dall'Associazione prioritariamente ed alle condizioni stabilite dall'Assemblea dei soci.

I soci si impegnano a versare entro il 30 aprile di ogni anno, la somma stabilita dall'Assemblea.

Perdono la qualifica di soci coloro che non effettuano entro il termine suddetto il versamento della quota associativa. La perdita della qualifica di socio non dà diritto né al recupero della quota capitale versata, né alla sua vendita.

L'Associazione potrà partecipare quale socio di altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 5 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato Tecnico scientifico.

Art. 6 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci sia ordinari che onorari. I soci ordinari e onorari possono farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio rispettivamente ordinario ed onorario attraverso delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea. I soci ordinari non in regola con le quote sociali non possono partecipare all'assemblea e non possono né delegare, né essere delegati da altri soci.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo, entro il 30 giugno per l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea è convocata inoltre ogni qualvolta si renda necessario sia su iniziativa del presidente, che per la domanda scritta e motivata di almeno un terzo dei soci.

Le Assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso di convocazione, da inviarsi in qualsiasi modo idoneo almeno otto giorni prima,

contenente data, ora e luogo, sia della prima che della eventuale seconda convocazione e ordine del giorno.

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione occorre l'intervento di non meno della metà dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sulla programmazione annuale delle attività, sul rendiconto economico e finanziario e sul bilancio preventivo, nonché sulle relazioni al rendiconto economico e finanziario del Consiglio Direttivo;
- b) determinare l'ammontare, su proposta del Consiglio Direttivo, della quota annuale che devono versare gli associati per l'esercizio successivo. Il voto nel merito di questa materia può essere espresso solo dai soci ordinari;
- c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- d) eleggere i membri del Comitato Tecnico Scientifico ;
- e) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- g) istituire commissioni al fine di studiare e approfondire le tematiche connesse all'attuazione delle attività, come dalle finalità espresse nell'art 3;
- h) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci;
- i) deliberare sull'esclusione dei soci;
- j) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private.

In sede straordinaria:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza più uno dei voti dei soci presenti per le assemblee convocate in sede ordinaria. Per le deliberazioni relative alla determinazione della quota annuale occorre la maggioranza dei soli soci ordinari presenti, non avendo diritto di voto i soci onorari limitatamente a questa materia.

Per le deliberazioni prese in sede straordinaria occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque amministratori di cui uno è il Presidente e comunque sempre in numero dispari.

In esso sono rappresentati in parti uguali i soci onorari ed i soci ordinari (due ordinari e due onorari), più il Presidente dell'Assemblea anche se non socio. Il Consiglio nomina al suo interno un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa.

I componenti del Consiglio restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Quando per qualsiasi motivo (dimissioni, decadenza, morte, ecc) venisse a mancare uno o più membri, il Consiglio provvederà entro 30 gg. a convocare l'assemblea dei soci per la nomina dei sostituti. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza del triennio in corso. Qualora venisse meno la maggioranza dei componenti il Consiglio, l'intero Consiglio s'intenderà decaduto e dovrà essere convocata l'Assemblea dei soci per l'integrale ricostituzione di detto organo.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Può delegare parte dei propri poteri a membri del Consiglio o anche, per determinati affari a terzi ed avvalersi di esperti e professionisti. Spetta al Consiglio nominare un tesoriere, anche estraneo al Consiglio.

All'atto del suo insediamento, il Consiglio Direttivo sceglie e delibera le modalità organizzative e le norme procedurali necessarie a garantire il buon funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi sociali che verranno approvate dall'Assemblea dei soci.

In particolare il Consiglio, ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre la proposta di programma annuale delle attività, i bilanci preventivi ed i rendiconti economici e finanziari con l'ausilio tecnico del tesoriere;
- c) istruire l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e proporre le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento, da sottoporre all'assemblea dei soci;
- d) proporre all'assemblea dei soci l'adesione e la partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private;
- e) deliberare la partecipazione a progetti e bandi anche in forma associata.

Le cariche di Amministratore sono gratuite, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per attività connesse alla carica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal vicepresidente o in mancanza di entrambi dalla persona designata dagli intervenuti. Il

Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo, nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza (da almeno due) dei componenti del Consiglio stesso.

La convocazione del consiglio è fatta dal presidente ed in sua mancanza dal vicepresidente. La convocazione può essere fatta in qualsiasi modo idoneo purché almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione stessa. Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione; l'avviso di convocazione deve portare all'ordine del giorno l'indicazione degli argomenti da trattare. Delle deliberazioni effettuate viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Le adunanze del Consiglio si ritengono valide quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 8 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione, che può essere anche persona non individuata tra i soci dell'Associazione, è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione dirige l'associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitegli dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà assumere decreti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo.

In appoggio alle funzioni assunte dal Presidente oltre ad un tesoriere può essere nominata dal Consiglio direttivo una figura tecnico - operativa che svolgerà le funzioni di segretario dell'Associazione con il compito di gestire, in collaborazione con il Presidente e su indicazione dello stesso e del Consiglio Direttivo, le azioni indicate nelle finalità di cui all'art.3.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, egli manterrà la carica fino a nuova nomina.

Come per gli amministratori la funzione del presidente è gratuita salvo il rimborso delle spese connesse con la carica.

Art. 9 – Comitato Tecnico Scientifico

L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo può eleggere un Comitato Tecnico Scientifico che interloquisce con il proprio presidente con gli altri organi dell'Associazione avente funzioni consultive e di indirizzo.

Il Comitato Tecnico Scientifico, costituito da personalità di eccellenza nelle aree di interesse dell'Associazione, dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rinominati.

Il CTS esprime proposte, non vincolanti per il Consiglio Direttivo, in merito ai temi dell'aggiornamento e dell'innovazione didattica, del rapporto della scuola con il mondo del lavoro, delle politiche di studio e dell'attuazione delle proposte di riforma. Esso esprime inoltre proposte, valutazioni e costruisce progetti in merito alle iniziative che realizzano le finalità statutarie.

Il Comitato Tecnico scientifico è così composto:

2 Dirigenti Scolastici degli Istituti soci;
1 rappresentante del mondo economico e produttivo;
1 dirigente del settore istruzione indicato dagli Enti locali;
il presidente dell'assemblea che coordina anche i lavori del Comitato Tecnico Scientifico.

Esso è anche allargato a :

1 rappresentante dell'Università;
1 rappresentante dell'USR;
1 rappresentante del terzo settore.

Art. 10 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita dalla data dell'Atto Costitutivo fino al 31 dicembre 2050.

Art. 11 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative versate dai soci ordinari e sostenitori e da ogni altra entrata pervenuta all'associazione stessa e tendente alla finalità di cui alla propria attività istituzionale;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- c) da proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale;
- d) da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento dello scopo associativo.

È fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 12 - Esercizio sociale e Rendiconto Economico e Finanziario

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 maggio successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del Rendiconto Economico e Finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno.

Art . 13 Copertura delle cariche

La cessazione di ogni carica, per scadenza del termine o per dimissioni o qualsiasi altro motivo, ha effetto dal momento in cui viene deliberata la sostituzione.

Art 14. Clausola compromissoria

La controversia che dovesse insorgere tra gli associati o tra questi e l'Associazione o i suoi organi è devoluta ad un Collegio arbitrale composto in numero dispari, costituito da un arbitro nominato da ciascuna delle parti ed una o due – ai fini del numero dispari- nominato dagli arbitri di parte o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio Arbitrale decide secondo diritto.

Art 15. Foro competente

Per le controversie in cui sia parte l'Associazione unico Foro Competente è quello di Milano.

Art. 16 . Disposizioni generali e finali

L'eventuale scioglimento prima dei termini statutari dovrà essere deliberata da una riunione dell'Assemblea dei Soci, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell'Associazione e nominerà uno o più liquidatori.

Art. 17 . Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale agli Istituti scolastici sulla base del numero degli allievi, al fine di potenziarne le attrezzature didattico - scientifiche.

Art. 18 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

Art. 19 - Clausole finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.